



## TOGNON STUDIO ASSOCIATO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

*Dott. Giovanni Tognon*

*Dott. Michele Tognon*

*Dott. Alessandro Venturi*

*Dott.ssa Monica Valentini*

A tutti i clienti  
loro sedi

Circolare n. 09.2020

Verona, 06.04.2020

### **LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO 2020**

Il regime forfettario, introdotto con la L. 190/2014, è il regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La Legge di Bilancio 2020, è intervenuta modificando un requisito d'accesso, una causa di esclusione e prevedendo, di fatto, quattro novità normative:

- 1- la reintroduzione del limite di spesa di € 20.000,00, con riferimento al personale dipendente, ai fini dell'accesso al regime;
- 2- il ripristino dell'esclusione dal regime per coloro che percepiscono un reddito di lavoro dipendente o assimilato di ammontare superiore ad € 30.000,00;
- 3- l'introduzione di un regime premiale per chi emette fattura elettronica;
- 4- la concorrenza del reddito forfettario ai fini del calcolo di deduzioni e detrazioni.

Si evidenziano di seguito i requisiti di accesso, le cause di esclusione e le altre peculiarità proprie del Regime Forfettario per l'anno 2020.

### **REQUISITI DI ACCESSO**

Possono accedere al regime forfettario i contribuenti che nell'**anno precedente** hanno **contemporaneamente**:

- conseguito **ricavi** o percepito compensi (ragguagliati ad anno), non superiori ad € 65.000,00. In caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici Ateco diversi, va considerata la somma di ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.
- Sostenuto **spese per lavoro dipendente**, accessorio e compensi a collaboratori anche a progetto, comprese le somme erogate sottoforma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari, per un importo complessivo non superiore ad € 20.000,00 lordi.

#### **Chiarimenti**

I requisiti di accesso devono essere verificati con riferimento **all'anno precedente**.

## CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al regime forfettario, i contribuenti persone fisiche che riscontrano una o più delle cause di esclusione di seguito elencate:

- chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito (es: agricoltura e attività connesse, pesca, Sali e tabacchi, editoria, servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico, intrattenimenti e giochi di cui al DPR 640/72, agenzie di viaggi e turismo, agriturismi, vendita a domicilio, rivendita di beni usati,..);
- non sono residenti (ad eccezione di chi risiede in uno degli stati membri dell'unione europea o in uno stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- effettuano in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano contemporaneamente **società di persone**, associazioni professionali o imprese familiari;

### **Chiarimenti – la cessione della partecipazione**

La circolare 9/E del 2019 ha chiarito che questa causa ostativa non opera a condizione che venga rimossa nell'anno antecedente a quello di applicazione del regime. Non è più ammessa la cessione della partecipazione in corso d'anno ad eccezione del caso in cui la partecipazione venga acquisita per eredità: in questo caso la fuoriuscita dal regime avviene a partire dall'anno successivo.

### **Chiarimenti – la società semplice**

Le considerazioni svolte per le società di persone non trovano applicazione in caso di partecipazione in società semplici che producono redditi diversi da quelli di impresa o di lavoro autonomo. Esempio: la partecipazione in una società semplice agricola che produce reddito agrario, non ostacola l'applicazione del regime forfettario.

- controllano direttamente o indirettamente **società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione**, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

### **Chiarimenti**

Se la partecipazione in società di persone preclude l'accesso al regime di per sé, la partecipazione in società a responsabilità limitata è di ostacolo all'applicazione del regime forfettario solo nel caso in cui siano verificate alcune specifiche condizioni:

- il possesso di partecipazione in S.p.A. non preclude l'accesso al regime;
- la partecipazione deve essere di controllo diretto (o indiretto) cioè deve garantire la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o dei voti sufficienti per l'esercizio di un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- l'attività svolta dalla S.r.l. controllata sia riconducibile a quella svolta dal contribuente che intende applicare il regime forfettario.

Queste condizioni devono essere verificate contemporaneamente: l'assenza di una delle due consente l'applicazione del regime forfettario.

- esercitano l'attività in via prevalente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro (ad eccezione di chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta in questione;
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad € 30.000,00 lordi (si intende al lordo delle ritenute a carico del dipendente), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato (sempre che nello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito derivante da un altro contratto di lavoro dipendente). I redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente sono ad esempio:
  - o quelli percepiti per l'incarico di amministratore di società;
  - o i redditi percepiti come indennità di un amministratore pubblico;
  - o gli assegni ricevuti dal coniuge in forza di separazione;
  - o pensione.

A differenza del limite di € 65.000,00 previsto per i ricavi, il limite derivante dal reddito da lavoro dipendente o assimilato, non deve essere ragguagliato all'anno.

## **OBBLIGHI CONTABILI – MODELLO UNICO 2020- PASSAGGIO DA ALTRO REGIME**

Nel regime forfettario non vi sono, a differenza dei regimi ordinari, obblighi contabili rilevanti. Nelle fatture e nei documenti emessi non va mai addebitata l'iva a titolo di rivalsa, così in ipotesi di acquisto di beni e servizi non potrà essere detratta l'imposta sul valore aggiunto.

Sul documento originale, per importi superiori ad € 77,47, deve essere applicata una marca da bollo da 2 €. Inoltre devono essere indicate le seguenti diciture: *“operazione in franchigia da Iva ai sensi dell'art. 1 commi 54-59 della Legge 190/2014”*. Per i professionisti normalmente soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto, deve essere aggiunta la dicitura *“come previsto dall'articolo 1 della Legge 190/2014, le somme indicate in fattura non sono sottoposte a ritenuta d'acconto”*

### **Obblighi contabili**

- numerazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e relativa conservazione;
- certificazione dei corrispettivi (salvo la facoltà di emissione della fattura).

Si ricorda che il regime forfettario è il regime naturale delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, pertanto il contribuente che è in possesso dei requisiti per accedere a detto regime, può accedere anche in deroga al vincolo triennale stabilito in caso di precedente opzione per il regime di tassazione semplificato. La scelta pertanto si attua con il c.d. *“comportamento concludente”* all'atto dell'emissione della prima fattura a patto che non sia già stata effettuata la prima liquidazione periodica Iva.

## **Modello Unico 2020 ed esonero dall'applicazione degli Isa**

I contribuenti che applicano il regime forfettario, sono esclusi dall'applicazione degli Isa; tuttavia, nel modello unico 2020 dovranno adempiere ad alcuni obblighi informativi che impongono di indicare le seguenti informazioni da riportare nel quadro S:

- numero complessivo delle giornate retribuite ai lavoratori dipendenti;
- numero di mezzi di trasporto posseduti;
- ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie;
- costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
- ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di carburante.

Per gli esercenti attività di lavoratore autonomo devono essere indicati:

- numero complessivo delle giornate retribuite a lavoratori dipendenti;
- ammontare dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali;
- consumi per servizi telefonici.

## **Determinazione del reddito e riporto delle perdite**

Il calcolo del reddito imponibile in regime forfettario si determina applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata.

Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori, anche quelli versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico.

Al reddito imponibile si applica l'imposta sostitutiva del 15%.

Per i contribuenti già in attività che accedono al regime forfettario, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito imponibile, le perdite pregresse generatesi nei periodi anteriori all'accesso al regime, senza imiti di tempo e nel limite dell'80% del reddito imponibile.

## **Fatturazione elettronica e regime premiale**

E' stato introdotto un regime premiale per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche: il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, è ridotto di un anno (quattro anni anziché cinque)

## **Deduzioni, detrazioni e altri benefici**

La norma innovativa per i contribuenti forfettari riguarda il concorso del reddito prodotto in regime forfettario, nell'ammontare del reddito complessivo ai fini della spettanza, o per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o dei benefici anche non tributari. Pertanto, il reddito assoggettato al regime forfettario, rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali. (es: calcolo delle tasse universitarie o retta dell'asilo nido)

L'introduzione di questo chiarimento della norma è giustificato dal fatto che il reddito determinato in forfait, non viene riportato nel quadro RN della dichiarazione e pertanto "sfuggiva" dal calcolo del reddito.

## **LE NUOVE ATTIVITA'**

Per i soggetti che intendono iniziare una nuova attività e hanno le condizioni per l'applicazione del regime forfettario, l'imposta sostitutiva del 15% è **ridotta al 5%** per i primi 5 anni di attività (nell'anno in cui inizia l'attività e per i 4 anni successivi) nel rispetto di alcuni requisiti:

- il contribuente non ha esercitato nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività che intende iniziare non costituisce mera prosecuzione di un'altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ad esclusione del caso di pratica obbligatoria);
- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non supera il limite che consente l'accesso al regime.

## **REGIME PREVIDENZIALE**

Anche il carico contributivo è una delle variabili rilevanti per la scelta del regime forfettario, che riserva ad artigiani e commercianti (non ai professionisti), una decontribuzione del 35%, su opzione del contribuente da inviare telematicamente tramite cassetto previdenziale. Se permangono i requisiti di accesso al regime forfettario, non è necessario ripetere l'opzione ogni anno.

In caso di esercizio dell'opzione, la contribuzione INPS dovuta è quindi ridotta del 35% e l'abbattimento riguarda sia il contributo dovuto entro il reddito minimale (di € 15.953,00), sia il contributo dovuto sulla parte eccedente il minimale.

Cordiali saluti.

Tognon Studio Associato

*LA PRESENTE HA FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA, NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.*